

## FID: APER. CREDITO SBF - TF

### INFORMAZIONI SULLA BANCA

#### **BANCA DI SCONTO E CONTI CORRENTI**

P.ZZA MAZZINI 52/53/54

81055 SANTA MARIA CAPUA V. (CE)

Tel.: 0823/893111 – Fax: 0823/846253

Email: [info@bansco.it](mailto:info@bansco.it) / sito internet: [www.bansco.it](http://www.bansco.it)

Registro delle Imprese della CCIAA di CASERTA n. 1986

Iscritta all'Albo della Banca d'Italia n. 1121 - cod. ABI 032359

Codice fiscale, partita I.V.A. : n. 00136290616

Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi

### CHE COS'È L'ANTICIPAZIONE AL SALVO BUON FINE

L'operazione di anticipazione al salvo buon fine (SBF) permette al Cliente di trasformare immediatamente in denaro un proprio credito verso un terzo, con il cui incasso la Banca ottiene il rimborso delle somme anticipate.

L'importo che risulta dagli effetti e dai documenti presentati alla Banca viene – in caso di accoglimento della richiesta – anticipato e messo a disposizione del cliente, al quale sono addebitati gli interessi se utilizza l'anticipazione; se, viceversa, il Cliente non utilizza le somme, gli interessi non vengono contabilizzati. Alla scadenza degli effetti/documenti, se il debitore effettua il pagamento di quanto dovuto, si estingue anche la partita debitoria del Cliente nei confronti della Banca; nel caso, invece, il terzo debitore non adempia l'obbligazione, il Cliente è tenuto a rimborsare direttamente alla Banca il controvalore delle somme utilizzate.

Tra i principali rischi vanno considerati:

- l'obbligo da parte del Cliente di rimborsare alla Banca le somme da questa anticipate in caso di mancato pagamento degli effetti presentati;
- la variazione in senso sfavorevole al Cliente delle condizioni normative ed economiche (tassi di interesse, commissioni e spese), se contrattualmente prevista.

## CONDIZIONI ECONOMICHE

Le condizioni riportate nel presente foglio informativo includono tutti gli oneri economici posti a carico del cliente per la prestazione del servizio.

Prima di scegliere e firmare il contratto è quindi necessario **leggere attentamente il foglio informativo.**

### INTERESSI DEBITORI

<b>Tasso debitore annuo massimo nominale fisso</b>	
per utilizzi nei limiti del fido concesso	12,0000
per utilizzi oltre i limiti del fido concesso	12,0000
<b>Tasso nominale annuo per interessi di mora</b>	Pari al tasso soglia tempo per tempo vigente per la corrispondente categoria di operazioni, diminuito di 0,5 punti percentuali
<b>Modalità di calcolo degli interessi</b>	Gli interessi sono calcolati con riferimento all'anno civile (365 giorni)
<b>Periodicità di conteggio interessi debitori</b>	al 31/12 di ogni anno, o alla chiusura del rapporto
<b>Esigibilità interessi debitori</b>	01/03 dell'anno successivo a quello in cui sono maturati, o alla chiusura del rapporto
<b>Periodicità di conteggio e liquidazione oneri e commissioni periodiche</b>	<b>Trimestrale</b>

### IMPORTI MASSIMI DI SPESE

<b>Commissioni</b>	
Commissione Istruttoria Veloce (*)	<b>importo</b>
fino a 5.000,00 euro	5,00
da oltre 5.000,00 a 20.000,00 euro	20,00
oltre 20.000,00 euro	50,00
<i>(*) Nota bene: L'importo dello sconfinamento è da intendersi con riguardo al saldo disponibile rilevato alla fine della giornata.</i>	
<b>Spese invio comunicazione altre</b>	0,00
<b>Spese unitaria comunicazione ex art. 119 D.lgs. nr. 385/93 e modifiche</b>	0,94
Importo minimo	0,94
Importo massimo	0,94
<b>Altre comunicazioni</b>	1,55
<b>Spese per ricerca/copia documentazione ex art. 119, comma 4, D.lgs nr. 385/93 e modifiche</b>	7,75

### COMMISSIONI

<b>Commissione onnicomprensiva per la messa a disposizione dei fondi</b>		
Commissione sull'accordato, calcolata sull'importo dell'affidamento concesso nel periodo di riferimento trimestrale.	TRIMESTRALE	max 0,50%
	ANNUALE	max 2,00%

Nell'ipotesi in cui il rapporto non subisca variazioni, nelle condizioni economiche, in corso d'anno, la banca non procede all'invio del documento di sintesi. In conformità alle vigenti disposizioni di trasparenza il cliente può richiedere in qualunque momento la stampa del documento di sintesi contenente le condizioni economiche in vigore.

Per le informazioni circa la decorrenza delle valute ed i termini di disponibilità sui versamenti e sui prelevamenti, nonché le altre spese e commissioni connesse all'incasso dei singoli appunti presentati all'anticipo, si rinvia al foglio informativo incassi e pagamenti.

### INDICATORE SINTETICO DI COSTO DENOMINATO TAEG

Si riportano i costi orientativi del fido riferiti ad ipotesi di operatività indicate dalla Banca d'Italia.

E' possibile ottenere un calcolo personalizzato dei costi, in base alle proprie reali esigenze, utilizzando l'algoritmo pubblicato sul sito internet della banca.

Nell'esempio che segue il TAEG è calcolato assumendo un fido di 1.500,00 euro. Se il fido è a tempo indeterminato si assume che abbia una durata pari a tre mesi. Si

IPOTESI			
<b>Esempio 1:</b>		Accordato	1.500,00
Contratto con durata indeterminata e commissione per la messa a disposizione dei fondi	Accordato: 1.500 euro Durata: 3 mesi Utilizzato: 1.500 euro per tutta la durata	Tasso debitore annuale	12,0000 %
		Commissione per la messa a disposizione fondi su base annua	2,00%
		Spese collegate all'erogazione del credito <i>una tantum</i>	0,00
		Altre spese su base annua	0,00
			<b>TAEG = 14,75%</b>

Nell'esempio che segue il TAEG è calcolato assumendo un fido di 5.000,00 euro. Se il fido è a tempo indeterminato si assume che abbia una durata pari a tre mesi.

IPOTESI			
<b>Esempio 2:</b>		Accordato	5.000,00
Contratto con durata indeterminata e commissione per la messa a disposizione dei fondi	Accordato: 5.000,00 euro Durata: 3 mesi Utilizzato: 5.000,00 euro per tutta la durata	Tasso debitore annuale	12,0000 %
		Commissione per la messa a disposizione fondi su base annua	2,00%
		Spese collegate all'erogazione del credito <i>una tantum</i>	0,00
		Altre spese su base annua	0,00
			<b>TAEG = 14,75%</b>

Il **Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)**, previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (l.n. 108/1996), relativo alle aperture di credito per anticipo documenti, può essere consultato in filiale e sul sito della banca [www.bansco.it](http://www.bansco.it).

## RECESSO E RECLAMI

### ***Recesso dal contratto***

Trattandosi di rapporto a tempo indeterminato, la Banca ha facoltà di recedere in qualsiasi momento dal contratto, nonché di ridurre o di sospendere la linea di credito, con preavviso di 60 giorni.

Decorso il termine di preavviso, il Cliente è tenuto al pagamento di quanto dovuto per capitale e interessi maturati, con facoltà della Banca di esigere l'immediato pagamento degli effetti presentati, anche se a scadere o scaduti e dei quali non si conosce l'esito.

In presenza di giustificato motivo il preavviso non è dovuto.

Analogamente facoltà di recesso spetta al cliente, che può esercitarla in ogni momento mediante il pagamento di quanto dovuto per capitale e interessi maturati e salva la definizione delle operazioni in corso. Non sono applicate penalità e spese di chiusura, tranne quelle sostenute dalla banca in relazione ad un servizio aggiuntivo, qualora esso richieda l'intervento di un soggetto terzo.

### ***Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale***

In caso di recesso del Cliente, la Banca è tenuta a chiudere il rapporto entro 0 giorni decorrenti dalla data di pagamento di quanto dovuto dal Cliente stesso per capitale e interessi maturati e per la definizione delle operazioni in corso.

### ***Reclami***

I reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami della banca con lettera raccomandata A.R. (PZZA MAZZINI 52/53/54 81055 SANTA MARIA CAPUA V. CE) o per posta elettronica ordinaria (info@bansco.it) o per posta elettronica certificata (bic.bansco@pec.eurekaiabs.it), che risponde entro 30 giorni dal ricevimento.

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi a:

- Arbitro Bancario Finanziario (ABF) . Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it) , chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca;
- Conciliatore BancarioFinanziario. Se sorge una controversia con la banca, il cliente può attivare una procedura di conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la banca, grazie all'assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore BancarioFinanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet [www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it).

Se il cliente intende rivolgersi al giudice egli – se non si è già avvalso della facoltà di ricorrere ad uno degli strumenti alternativi al giudizio sopra indicati - deve preventivamente, pena l'improcedibilità della relativa domanda, rivolgersi all'ABF oppure attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione presso il Conciliatore BancarioFinanziario. Le parti possono concordare, anche successivamente alla conclusione del contratto, di rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso dal Conciliatore BancarioFinanziario purché iscritto nell'apposito registro ministeriale. La procedura di mediazione si svolge, anche tramite sistemi di video-conferenza, davanti all'organismo territorialmente competente presso il quale è stata presentata la prima domanda e con l'assistenza di un avvocato.

## LEGENDA

Tasso debitore annuo nominale	Tasso annuo utilizzato per calcolare periodicamente gli interessi a carico del cliente sulle somme utilizzate in relazione al fido e/o allo sconfinamento. Gli interessi sono poi addebitati sul conto.
Periodicità di conteggio degli interessi debitori	Periodicità con la quale gli interessi vengono conteggiati – gli interessi debitori risultano conteggiati per disposizione normativa al 31/12 di ogni anno.
Esigibilità	Indica il momento nel quale gli interessi devono essere pagati.
Tasso di interesse di mora	Importo che il cliente deve corrispondere per il ritardato pagamento delle somme da lui dovute in caso di revoca, da parte della banca, dal rapporto di apertura di credito in conto corrente per qualsiasi motivo.
Commissione onnicomprensiva per la messa a disposizione di fondi	In attuazione delle nuove norme dell' <a href="#">art. 117-bis del Testo Unico Bancario</a> (TUB) in tema di oneri a carico del cliente nei contratti di aperture di credito regolate in conto corrente, in base alle quali il cliente ha la facoltà di utilizzare e di ripristinare la disponibilità dell'affidamento, la nuova disciplina interviene sulla struttura delle commissioni e prevede che, oltre ai tassi debitori sull'ammontare effettivamente utilizzato, sia consentita esclusivamente per gli affidamenti una commissione onnicomprensiva calcolata in maniera proporzionale rispetto alla somma messa a disposizione del cliente e alla durata dell'affidamento. La commissione è calcolata e addebitata trimestralmente non può eccedere lo 0,50% dell'accordato per trimestre.
Commissione istruttoria veloce (C.I.V.)	Commissione di istruttoria veloce (C.I.V.) è la nuova commissione che si applica in caso di sconfinamento in assenza di affidamento o extra-fido ovvero oltre il limite del fido, determinata in misura fissa, espressa in valore assoluto, che non eccede i costi mediamente sostenuti dall'intermediario per svolgere l'istruttoria veloce ed a questa direttamente connessi, applicata solo quando si sia determinato uno sconfinamento o si sia verificato un addebito che ha modificato lo sconfinamento in essere, avendo riguardo al saldo disponibile di fine giornata. La C.I.V. viene applicata una sola volta al giorno anche in presenza di più sconfinamenti nella stessa giornata. La C.I.V. non è dovuta quando: a) nei rapporti con i consumatori ricorrano contestualmente i seguenti presupposti: <ul style="list-style-type: none"> <li>- per gli sconfinamenti in assenza di fido, il saldo passivo complessivo – anche se derivante da più addebiti – è inferiore o pari a € 500,00; per gli utilizzi extrafido l'ammontare complessivo di questi ultimi – anche se derivante da più addebiti – è inferiore o pari ad € 500,00;</li> <li>- lo sconfinamento non ha durata superiore a sette giorni consecutivi, questa esenzione è valida per un massimo di una volta a trimestre;</li> </ul> b) lo sconfinamento ha avuto luogo per effettuare un pagamento a favore dell'intermediario; c) lo sconfinamento non ha avuto luogo perchè l'intermediario non lo ha autorizzato.
Disponibilità delle somme versate	Numero giorni successivi alla data dell'operazione dopo i quali il cliente può utilizzare le somme versate.
Fido o affidamento	Somma che la banca si impegna a mettere a disposizione del cliente oltre al saldo disponibile.
Saldo disponibile	Somma disponibile sul conto, che il correntista può utilizzare.
Sconfinamento extra-fido	Si ha sconfinamento quando la somma pagata eccede il fido utilizzabile.
Spese annue per il conteggio interessi e competenze	Spese per il conteggio periodico degli interessi, creditori e debitori, e per il calcolo delle competenze.
Spese per invio estratto conto	Commissioni che la banca applica ogni volta che invia un estratto conto, secondo la periodicità e il canale di comunicazione stabiliti nel contratto
Tasso effettivo globale medio (TEGM)	Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'economia e delle finanze come previsto dalla legge sull'usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario e, quindi, vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il tasso soglia dell'operazione e accertare che quanto richiesto dalla banca non sia superiore